

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2022, n. 29.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2022, N. 9

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «sul territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le aree protette», dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» è inserita la seguente: «cinghiale» e le parole: «dei metodi ecologici,» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione»;

al comma 2:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019»;

alla lettera a), le parole: «delle peste suina» sono sostituite dalle seguenti: «della peste suina»;

alla lettera b), dopo le parole: «di suini selvatici» sono inserite le seguenti: «del Ministero della salute,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni»;

al comma 4, le parole: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ISPRA» e dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;

al comma 5, le parole: «guardie provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali» e le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di prevenire e ridurre la mobilità della specie cinghiale, è vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attività di caccia»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli animali abbattuti durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla *Trichinella spp.*, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute»;



al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «per gli allevamenti suinicoli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», al secondo periodo, le parole: «degli animali» sono sostituite dalle seguenti: «dei suini» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione»;

al comma 2, lettera b), le parole: «e distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e della distruzione»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.

2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

al comma 3, le parole: «, degli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli affari regionali e le autonomie,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del piano»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri» e le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «ISPRA, nonché può avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino,» e, al terzo periodo, le parole: «personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario»;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Del conferimento» sono inserite le seguenti: «o del rinnovo» e le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 9, dopo le parole: «Commissario straordinario» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere».

All'articolo 3:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di segnalazione e sanzioni».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Disposizioni finanziarie). — 1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-*bis* a 2-*quinq*ues, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2533):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, dal Ministro della salute Roberto Speranza e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli (Governo DRAGHI-I), il 17 febbraio 2022.

Assegnato alle commissioni riunite 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12^a (Igiene e sanità), in sede referente, il 18 febbraio 2022, con i pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12^a (Igiene e sanità), in sede referente, il 22 febbraio 2022, il 9, il 17, il 23, il 24 e il 29 marzo 2022.

Esaminato in aula il 29 marzo 2022 e approvato il 30 marzo 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3547):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 31 marzo 2022, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea), per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 31 marzo 2022, il 4 e il 5 aprile 2022.

Esaminato in aula il 5 aprile 2022 ed approvato definitivamente il 6 aprile 2022.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

22G00039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 3 marzo 2022.

Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo».

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione

ne di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale», e, in particolare, l'art. 26;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato approvato lo «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 622;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e in particolare l'art. 1, comma 283;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 337;

